Aggiornamento sul divieto di licenziamento dopo il decreto â??Ristoriâ?•

Descrizione

Con la legge di conversione del decreto â??Agostoâ?•, il blocco dei licenziamenti continuava ad essere collegato alla fruizione degli ammortizzatori sociali (vedi video di approfondimento del 16 settembre).

Con il decreto c.d. Ristori (d.l. 37/2020), approvato dopo la prima chiusura disposta dal Governo delle attivitÃ di ristorazione, Ã¨ stato sostanzialmente reintrodotto il blocco indifferenziato dei licenziamenti per tutte le imprese fino al 31 gennaio 2021.

Allâ??art. 12 commi 9, 10 e 11, Ã¨ previsto che, fino al **31 gennaio 2021**:

â?? resta precluso lâ??avvio delle procedure collettive di riduzione di personale e di licenziamenti collettivi, fatte salve le ipotesi di passaggio di personale in caso di cambio appalto;

agorapro.eu

â?? resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltÃ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dellâ??articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e continuano ad essere sospese le procedure di licenziamento individuale per ragioni economiche in corso di cui allâ??articolo 7 della medesima legge.

Licenziamenti esclusi dal blocco

Restano in ogni caso sempre salve, ed escluse dal blocco, le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dellâ??attivitÃ dellâ??impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societÃ senza continuazione, anche parziale, dellâ??attivitÃ (con espressa esclusione dei casi in cui si possa configurare una cessione di beni o attivitÃ che possano configurare trasferimento ai sensi dellâ??art. 2121 c.c.) o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale (di cui giÃ abbiamo parlato il 23 settembre), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piÃ¹ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali rimane garantito il trattamento NASPI.

Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto lâ??esercizio provvisorio dellâ??impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Licenziamenti nulli

Ricordiamo che un licenziamento intimato in violazione di un espresso divieto di legge Ã¨ nullo. Ne consegue che il lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo viziato da nullitÃ ha la possibilitÃ di ottenere la reintegra nel posto di lavoro, a prescindere dalle dimensioni dellâ??Azienda.

*Scritto da **Avv. Erica Mussato***
Diritto del Lavoro e Previdenziale

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, iscriviti alla newsletter AgorÃ pro*.**

Categoria

Lavoro e Impresa

agorapro.eu